

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(2567)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1976 (V. Stampato n. 4117)

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro della Difesa

(FORLANI)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1976*

**Modifica delle norme sul matrimonio
di alcune categorie di appartenenti ai Corpi di polizia**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.

I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato.

Art. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.